

REGOLAMENTO (CEE) N. 3153/74 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1974

relativo ad un nuovo bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica democratica di Somalia a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 14 maggio 1973 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 4 000 tonnellate di frumento tenero, ossia 2 649 tonnellate di farina di frumento tenero alla Repubblica democratica di Somalia a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1972/1973;

considerando che la gara indetta nella Comunità in applicazione del regolamento (CEE) n. 2399/74 della Commissione, del 20 settembre 1974, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Somalia a titolo di aiuto⁽⁴⁾, non è stata totalmente eseguita; che è quindi necessario indire un nuovo bando di gara;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente estratta dalla stiva della nave nel porto di sbarco;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli

obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura alla Repubblica democratica di Somalia;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica democratica di Somalia, di 1 649 tonnellate di farina di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente estratta dalla stiva della nave nel porto di sbarco.

Il paese destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna, incluse le spese di scarico (quali il distivaggio, l'innalzamento, il ricevimento), nonché le eventuali spese di alleggio.

Le spese di controstallia o l'eventuale premio di acceleramento (dispatch money) al porto di sbarco sono a carico o a beneficio del paese destinatario. Il loro saggio e modalità, fissati nel contratto fra il mandatario della Comunità e il trasportatore, devono essere preventivamente convenuti fra detto mandatario e il ricevitore del paese destinatario.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato cif dall'aggiudicatario in sacchi di cotone

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 178 del 5. 8. 1972, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 21. 9. 1974, pag. 8.

nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti, nel porto di Mogadiscio.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

« Wheat flour — Gift of the European Community ».

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 30 dicembre 1974.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 30 dicembre 1974, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

Articolo 4

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata a garanzia dell'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti, salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 5

1. La farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura alla Repubblica democratica di Somalia deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : massimo 14 %,
- tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca),
- tenore in ceneri : massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Se la farina non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra essa è rifiutata.

2. Le offerte di farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, per la fornitura alla Repubblica democratica di Somalia debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : massimo 14 %,
- tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca),
- tenore in ceneri : massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando l'aggiudicatario è stabilito in uno Stato membro diverso da quello incaricato di raccogliere le offerte e quando il prodotto è spedito da un posto di frontiera dello Stato membro in cui è stabilito l'aggiudicatario, l'organismo d'intervento di quest'ultimo Stato è incaricato delle operazioni conseguenti all'aggiudicazione.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato e gli fornisce tutti gli elementi d'informazione necessari.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni :

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio ;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti ;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI
